



CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE 2024-2029

PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE



Principali riferimenti normativi

- **Legge 580/1993** “Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
- **D.lgs. 219/2016** “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
- **D.lgs. 23/2010** “Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”.
- **Legge 180/2011** “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”.
- **Legge 4 dicembre 2017 n. 172** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148”. (art. 13 comma 1 bis - mandati Consiglieri)
- **Legge 26 febbraio 2021 n. 21** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183”. (art. 2 comma 4-quinquies - mandati Presidente)
- **Decreto Ministero Sviluppo economico 155/2011** “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’art. 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”.
- **Decreto Ministero Sviluppo economico 156/2011** “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”.
- **Statuto** della Camera di Commercio di Reggio Calabria.
- **Circolari interpretative e pareri** del Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy.



ITER PRELIMINARE

1. Con nota prot. 5313 del 30 marzo 2023 sono stati trasmessi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy i dati relativi al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese al 31 dicembre 2022 ed al diritto annuale versato alla Camera di commercio di Reggio Calabria alla medesima data nonché i dati relativi all'indice dell'occupazione settoriale riferiti alla provincia di Reggio Calabria ed al valore aggiunto, forniti rispettivamente dall'ISTAT e dall'Istituto G. Tagliacarne, aggiornati al 2020, rielaborati in base ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. 4 agosto 2011, n. 155, nonché a quelli esplicitati nella nota metodologica di Unioncamere sull'applicazione dei criteri generali per la composizione dei Consiglio camerali. *(L'invio al Ministero deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno)*
2. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato in data 22 giugno 2023, sul proprio sito internet istituzionale, i dati approvati inviati con la suddetta nota. *(La pubblicazione deve essere effettuata dal Ministero entro il 30 giugno di ogni anno).*
3. Il Consiglio camerale ha determinato il numero dei Consiglieri spettanti a ciascun settore, così come elencati nell'art. 15 dello Statuto camerale. *(Delibera n. 5 del 22 marzo 2024).*



COMPOSIZIONE CONSIGLIO CAMERALE 2024/2029

<u>SETTORI</u>	<u>SEGGI</u>
Agricoltura	2
Artigianato	2
Industria	1
Commercio	4
Cooperazione	1
Turismo	1
Trasporti e Spedizioni	2
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle Imprese - Altri settori	2
Organizzazioni sindacali	1
Associazioni dei consumatori	1
Liberi professionisti	1
Totale	19



Rappresentanza autonoma società
informa cooperativa



Seggi spettanti di diritto



LIMITE DEI MANDATI

Consiglieri: massimo tre mandati (articolo 10, comma 7, Legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificato dall'art. 13, comma 1-bis, del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172).

Giunta: massimo due mandati (articolo 14, comma 2, Legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett n) n. 2) del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219).

Presidente: massimo tre mandati (articolo 16, comma 3 Legge 29 dicembre n. 580, come modificato dall'art. 2, comma 4 – quinquies del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21).



CRONOPROGRAMMA

GIOVEDI' 11 APRILE 2024

(180 gg. prima della scadenza del Consiglio)

Il Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria:

- adotta l'avviso di avvio della procedura di rinnovo del Consiglio che viene pubblicato nell'Albo camerale e nel sito internet istituzionale
- comunica al Presidente della Giunta Regionale l'avvio del procedimento

(art. 2 c. 1 D.M. 156/2011)

ENTRO

MARTEDI' 21 MAGGIO 2024

(40 gg. dalla pubblicazione dell'avviso)

Le organizzazioni imprenditoriali, quelle sindacali e dei consumatori fanno pervenire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e le informazioni sul grado della loro rappresentatività, unitamente all'elenco degli associati e all'eventuale dichiarazione di apparentamento

(art. 2 c. 2, artt. 3 e 4 D.M. 156/2011)

ENTRO GIOVEDI' 20

GIUGNO 2024

(30 gg. dalla scadenza del termine di presentazione della documentazione da parte delle organizzazioni che intendono concorrere alla procedura)

Il Segretario Generale, previa verifica della loro regolarità, trasmette al Presidente della Giunta Regionale i dati e i documenti acquisiti (ad esclusione degli elenchi degli associati)

(art. 5 c. 3 D.M. 156/2011)



ENTRO 30 gg. dalla ricezione della documentazione trasmessa dalla CCIAA	Il Presidente della Giunta Regionale: ➤ rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale e individua le organizzazioni imprenditoriali, o loro gruppi, cui compete la designazione dei componenti nel Consiglio camerale e ne individua, altresì, il relativo numero ➤ determina a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta effettuare la designazione ➤ notifica le determinazioni di cui sopra a tutte le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione ➤ richiede, alla CCIAA, la designazione del rappresentante dei professionisti (art. 9 c. 1 lett. a), b), c), d), e) D.M. 156/2011 e art. 10 Legge 580/1993 smi)
ENTRO 30 gg. dalle notifiche di cui all'art. 9 comma 1 lett. d) e dalla richiesta di designazione da parte dei Presidenti degli Ordini professionali ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. e) del D.M. 156/2011	Le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, nonché i Presidenti degli Ordini professionali (questi ultimi tramite la CCIAA), comunicano al Presidente della Giunta Regionale i nominativi dei Consiglieri di loro spettanza (art. 10 c.1 D.M. 156/2011)
	Il Presidente della Giunta Regionale, previa verifica del possesso dei requisiti, con proprio decreto (notificato agli interessati entro i 10 gg. successivi) nomina i Consiglieri e stabilisce la data dell'insediamento ponendo all'odg la nomina del Presidente (art. 10 c. 2 e c. 4 D.M. 156/2011)



Definizione dei settori (all. A. art. 2, comma 1, D.M. 155/2011)

SETTORI	CODICI ATECO		IMPRESE
Agricoltura	A Agricoltura, silvicoltura e pesca (Codici da 01 a 03)		non artigiane e non cooperative
Industria	B Estrazione dei minerali da cave e miniere C Attività manifatturiere D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata E Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento F Costruzioni (Codici da 05 a 43)		non artigiane e non cooperative
Commercio	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli (Codici da 45 a 47)		non artigiane e non cooperative
Turismo	I Attività di servizi di alloggio e di ristorazione (Codici da 55 a 56)		tutte (anche artigiane e cooperative)
Trasporti e Spedizioni	H Trasporto e magazzinaggio (Codici da 49 a 53)		tutte (anche artigiane e cooperative)
Settori accorpati con Delibera di Consiglio n. 5 del 22 marzo 2024	Credito	K64 attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) K661 Attività ausiliarie dei servizi finanziari	tutte (anche artigiane e cooperative)
	Assicurazioni	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) K662 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione K663 Attività di gestione dei fondi	tutte (anche artigiane e cooperative)
Settori accorpati con Delibera di Consiglio n. 5 del 22 marzo 2024	Servizi alle Imprese	J Servizi di informazione e comunicazione L attività immobiliari M attività professionali, scientifiche e tecniche N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (Codici da 58 a 63 e da 68 a 82)	tutte (anche artigiane e cooperative)
	Altri settori	P Istruzione Q Sanità e assistenza sociale R Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento S Altre attività di servizi T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze (Codici da 85 a 98)	non artigiane e non cooperative



Artigianato	Agricoltura, Industria, Commercio, Altri Settori Codici ATECO: A,B,C,D,E,F,G,P,Q,R,S,T	artigiane
Cooperazione	Agricoltura, Industria, Commercio, Altri Settori Codici ATECO: A,B,C,D,E,F,G,P,Q,R,S,T	cooperative

Settore Artigianato

n.b.: il settore dell'artigianato è individuato sulla base delle imprese come definite dall'art. 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 580/1993 (art. 2, c. 2 D.M. 155/2011).

Le imprese artigiane svolgenti **esclusivamente** attività nei settori

- Credito (settori ATECO K64, K661)
- Assicurazioni (settori ATECO K65, K662, K663)
- Servizi alle imprese (settori ATECO J, L, M, N)
- Trasporti e Spedizioni (settore ATECO H)
- Turismo (settore ATECO I)

non possono essere indicate ai fini dell'assegnazione dei seggi per il settore dell'artigianato (DM 155/2011 art. 4 c. 1 – Circolari MISE 67049 del 16/3/2012, 55125 del 3/4/2013 e 98348 del 12/6/2013).

Settore Cooperazione

Le società cooperative svolgenti **esclusivamente** attività nei settori sopra indicati **non possono** essere utilizzate ai fini dell'assegnazione del seggio fissato per il settore della cooperazione (DM 155/2011 art. 4 c. 1 – Circolare MISE 55125 del 3/4/2013).



Procedura e modalità di presentazione delle domande da parte delle Organizzazioni imprenditoriali

Possono partecipare alla procedura le “**organizzazioni imprenditoriali**” che risultano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali **rappresentate nel CNEL**
- organizzazioni imprenditoriali **operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni** prima della pubblicazione dell'avviso di rinnovo del consiglio camerale (DM 156/2011 art. 2 c.2)

Le organizzazioni imprenditoriali interessate devono far pervenire alla Camera di Commercio di Reggio Calabria **entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 21 maggio 2024** **a pena di esclusione dal procedimento** un plico contenente la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema dell'**Allegato A** al DM 156/2011, sottoscritta dal legale rappresentante, allegando **copia dello statuto**, del **verbale di nomina** e del **documento d'identità** del legale rappresentante
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema dell'**Allegato B** al DM 156/2011 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante contenente gli **elenchi delle imprese associate** (da depositare esclusivamente su supporto digitale non riscrivibile in duplice copia su foglio elettronico [.csv] e in formato PDF/A)
- eventuale **dichiarazione di apparentamento** secondo lo schema dell'**Allegato E** al DM 156/2011 (DM 156/2011



artt. 2, 4), con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori.

La documentazione, contenuta in plico sigillato, può essere:

- **consegnata** presso la sede della Camera di Commercio di Reggio Calabria all'Ufficio Protocollo, Via T. Campanella n. 22 Reggio Calabria – 1° piano - **entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 21 maggio 2024**
oppure
- trasmessa a mezzo **raccomandata con ricevuta di ritorno** all'indirizzo Camera di Commercio di Reggio Calabria - Ufficio Protocollo, Via T. Campanella n. 22 89125 Reggio Calabria. La documentazione **deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 21 maggio 2024** e **non sarà considerata**, ai fini del rispetto del termine indicato, la data di spedizione della raccomandata. (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011)

N.B.: Il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura:
"RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA – SETTORE _____ - TERMINE 21/5/2024"

- **NON E' CONSENTITO l'invio della documentazione tramite PEC (Circolare MISE 67049 del 16/3/2012)**



Allegato A al D.M. n. 156/2011
Informazioni sull'organizzazione imprenditoriale
(da presentarsi in forma cartacea)

- 1) informazioni documentate (allegare statuto) in merito alla **natura e alle finalità** di tutela e promozione degli interessi degli associati
- 2) informazioni in merito ad **ampiezza e diffusione** delle strutture operative (allegare documentazione a supporto)
- 3) informazioni in merito ai **servizi resi ed attività svolta** nella circoscrizione (allegare documentazione a supporto)
- 4) il **numero imprese iscritte al 31 dicembre 2023** purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione (non meramente simbolica, come da art. 12, comma 2, Legge 580/93)
- 5) solo per le società in forma cooperativa, il **numero di soci** delle società cooperative aderenti al **31 dicembre 2023**
- 6) il **numero degli occupati** nelle imprese al **31 dicembre 2023**, distinti per categoria con indicazione della fonte da cui sono stati tratti
- 7) l'**attestazione** che l'organizzazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione oppure che è rappresentata nel CNEL



NUMERO DI IMPRESE	Numero delle imprese indica il numero complessivo delle imprese (sede legale), delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio iscritte o annotate nel Registro delle imprese/REA operanti nel settore per cui l'organizzazione partecipa alla procedura. <i>(art. 1 c. 1 lett. f D.M. 156/2011)</i> Le imprese devono essere iscritte all'organizzazione a norma dello statuto della stessa alla data del 31 dicembre 2023. Nell'ultimo biennio devono aver pagato almeno una quota annuale di adesione. <i>(art. 2 c. 2 lett. b D.M. 156/2011 e art. 12 c. 2 Legge 580/1993)</i>
NUMERO SOCI COOPERATIVE	Per il settore delle società in forma cooperativa deve essere indicato anche il numero dei soci delle cooperative aderenti alla data del 31 dicembre 2023 (a parità di indice di rappresentatività, l'autonoma rappresentanza è assicurata all'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci). <i>(art. 9 c. 5 D.M. 156/2011)</i>



NUMERO DI OCCUPATI	Per il numero di occupati si intende il numero complessivo degli occupati nelle imprese associate all'organizzazione. <i>(art. 1 c. 1 lett. g D.M. 156/2011)</i> Per occupati si intendono (e vanno indicati distintamente): ➤ titolari, soci e amministratori d'impresa prestatori d'opera ➤ familiari, coadiuvanti ➤ dipendenti Tra i dipendenti sono da ricomprendere i lavoratori dipendenti anche se responsabili della gestione di imprese: ➤ dirigenti, quadri, impiegati, operai a tempo pieno, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori stagionali, lavoratori con contratto di formazione e lavoro, lavoratori con contratto a termine, lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, soci di cooperativa iscritti nei libri paga, associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o formazione Tra i dipendenti sono da escludere: ➤ soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), lavoratori interinali, soci e membri del Consiglio di amministrazione remunerati con fattura, volontari.
---------------------------	--



Le persone occupate vanno calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno 2023, pertanto:

- un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può essere indicato come unità di lavoro intera
- per i dipendenti stagionali le frazioni di lavoro sono ricavate dividendo i giorni/mesi lavorativi prestati per il totale dei giorni/mesi nell'anno. Le frazioni andranno sommate per individuare le unità di lavoro, approssimandosi il risultato all'unità più vicina
- la medesima procedura verrà utilizzata per i dipendenti part time

(art. 1 c. 1 lett. g D.M. 156/2011 - Circolare MISE 176648 del 13/8/2012)



Allegato B al D.M. n. 156/2011

Elenco delle imprese associate

L'allegato B deve contenere l'elenco delle imprese associate al **31 dicembre 2023** e deve essere presentato sotto forma di **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante in duplice copia:**

- **una su supporto digitale non riscrivibile (CD)** contenente il file elenco di tutte le imprese associate in **formato foglio elettronico (.csv)**
- **una su un ulteriore supporto digitale non riscrivibile (CD)** contenente copia di tale elenco in **formato PDF/A (.pdf)**.

Gli elenchi devono essere presentati secondo la seguente modalità:

I supporti digitali non riscrivibili sono consegnati/trasmessi previa firma digitale e crittografia dei file con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dalla Camera di Commercio e resa nota tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale. Tutti i file contenuti nei supporti devono essere prima firmati digitalmente e poi crittografati. Per la crittografia vedasi istruzioni dettagliate sul sito www.rc.camcom.gov.it nella sezione "Rinnovo Consiglio camerale" all'indirizzo <https://www.rc.camcom.gov.it/P42A0C771S186/Rinnovo-Consiglio-Camerale.htm>.



Partecipazione per più settori

Organizzazione che partecipa all'assegnazione dei seggi in un solo settore

- L'organizzazione deve segnalare **esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore economico**, identificate sulla base di uno dei codici ATECO 2007 iscritti nel Registro imprese (non necessariamente il codice principale).

Organizzazione che partecipa all'assegnazione dei seggi in più settori

- In tali casi l'organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati **in modo distinto per ciascun settore** (DM 156/2011 art. 2, c.5) (**un plico per ciascun settore**).
- In ogni caso **l'impresa associata va conteggiata in un unico settore**: non è possibile utilizzare la stessa impresa che svolge attività promiscua in due settori diversi (**divieto di duplicazioni**) (DM 156/2011 art. 2, c.5).
- **Deve presentare la modulistica** (Allegato A, Allegato B) **distintamente** per ogni settore di interesse (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011) (**un plico per ciascun settore**).



DUPLICAZIONI DI IMPRESE

Imprese che svolgono più attività

- **Divieto di duplicazione** all'interno della medesima organizzazione. L'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua (è possibile tuttavia scegliere in quale settore di attività ai fini del conteggio) (DM 156/2011 art. 2, c.5 – Circolare MISE 67049 del 16/3/2012).

Imprese iscritte a più associazioni

- **Duplicazione ammessa.** Vengono considerate **tutte le imprese validamente dichiarate** dalle singole organizzazioni, anche se questo comporta conteggiare più volte l'impresa regolarmente iscritta a più di una organizzazione (pluralismo associativo) (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

Imprese iscritte a più associazioni apparentate

- Duplicazione ammessa come nel caso precedente.
- Tuttavia non possono essere considerati apparentamenti validi quelli **riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura**: un'impresa che risulti iscritta sia all'organizzazione imprenditoriale che ad una ulteriore organizzazione emanazione della prima (costituita ad esempio da una sua struttura territoriale o settoriale) dovrà essere conteggiata una sola volta (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).



PICCOLE IMPRESE

All'interno del Consiglio, nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una **rappresentanza autonoma per le piccole imprese** (Legge 580/1993 art. 10 c. 5).

Si intendono **piccole imprese**

- per il settore dell'**industria**, le imprese che hanno **meno di 50 occupati**
- per il settore del **commercio** le imprese iscritte nella sezione speciale dei **piccoli imprenditori** del registro delle imprese
- per il settore dell'**agricoltura**, i **coltivatori diretti**, di cui all'articolo 2083 del codice civile.

(D.M. 156/2011 art. 1 c. 1 lett. l).

Qualora un'organizzazione (nei settori di cui sopra) intenda partecipare anche **all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese** deve:

- **fornire le relative notizie e dati** indicando il dato complessivo delle imprese associate e quello relativo alle sole piccole imprese utilizzando l'«**Allegato A integrato con piccole imprese**» e **due elenchi** di cui all'«**Allegato B**» (uno complessivo e uno per le piccole imprese) (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).



Procedura e modalità di presentazione delle domande da parte delle Organizzazioni sindacali e Associazione dei consumatori (Allegati C e D al D.M. n. 156/2011)

Anche le **organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori**, operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso, fanno pervenire alla Camera di Commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'art. 10 della Legge 580/1993, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, le seguenti informazioni:

- **Rappresentatività, ampiezza e diffusione delle strutture operative, servizi resi, attività svolta** secondo lo schema di cui all'**Allegato C** al DM 156/2011 (allegare **documentazione a supporto, copia dello statuto, del verbale di nomina** edel **documento d'identità** del legale rappresentante)
- **Elenco iscritti al 31/12/2023** (esclusi i pensionati nel caso di organizzazioni sindacali) redatto secondo lo schema di cui all'**Allegato D** al DM 156/2011 sottoscritto digitalmente e presentato su apposito supporto digitale (CD) in formato PDF/A con la seguente modalità:

Il supporto digitale non riscrivibile (CD) è consegnato/trasmesso previa firma digitale e crittografia dei file con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria e resa nota tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale www.rc.camcom.gov.it nella sezione "Rinnovo Consiglio camerale" all'indirizzo <https://www.rc.camcom.gov.it/P42A0C771S186/Rinnovo-Consiglio-Camerale.htm>.. Il file contenuto nel supporto deve essere prima firmato digitalmente e poi crittografato.

- **Eventuale dichiarazione di apparentamento** di cui all'**Allegato E** al DM 156/2011, con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori.



La documentazione, contenuta in plico sigillato, può essere:

- **consegnata** presso la sede della Camera di Commercio di Reggio Calabria all'Ufficio Protocollo, Via T. Campanella n. 22 Reggio Calabria – 1° piano - **entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 21 maggio 2024**
oppure
- trasmessa a mezzo **raccomandata con ricevuta di ritorno** all'indirizzo Camera di Commercio di Reggio Calabria - Ufficio Protocollo, Via T. Campanella n. 22 89125 Reggio Calabria. La documentazione **deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 21 maggio 2024** e **non sarà considerata**, ai fini del rispetto del termine indicato, la data di spedizione della raccomandata. (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011)

N.B.: Il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura:
"RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA – SETTORE _____ - TERMINE 21/5/2024"

- **NON E' CONSENTITO l'invio della documentazione tramite PEC (Circolare MISE 67049 del 16/3/2012)**



Allegato E al D.M. n. 156/2011

Apparentamento

Due o più Organizzazioni imprenditoriali, due o più Organizzazioni sindacali, due o più Associazioni dei consumatori possono concorrere congiuntamente tra loro all'assegnazione della rappresentanza in seno al Consiglio.

A tal fine devono far pervenire alla Camera di Commercio **entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 21 maggio 2024** una dichiarazione contenente l'**impegno a partecipare unitariamente al procedimento** per la nomina dei componenti il Consiglio camerale:

- redatta, a pena di esclusione dal procedimento, secondo lo schema dell'**Allegato E** al D.M. n.156/2011
- **sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti** delle Organizzazioni o delle Associazioni partecipanti, con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori
- **presentata contestualmente** agli allegati A e B (per le Organizzazioni imprenditoriali) oppure C e D (per Organizzazioni Sindacali e Associazioni dei consumatori).



Scioglimento dell'apparentamento

- **Scioglimento volontario:** qualora le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non voler più partecipare al procedimento di apparentamento (DM 156/2011 art. 6, c. 1, lett. a).
- **Scioglimento ex lege:** qualora nei termini previsti non vengono formulate le designazioni dei consiglieri espressione dell'apparentamento oppure vengono formulate in modo differente dalla richiesta o non sottoscritte da tutte le parti aderenti (DM 156/2011 art. 6, c. 1, lett. b, c).

Non è ammessa la presentazione di nuovi apparentamenti nello stesso settore nel quale un apparentamento precedente è sciolto (DM 156/2011 art. 6, c. 2).

Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, il Presidente della Giunta Regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua l'organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione (DM 156/2011 art. 6, c. 3).



Casi di irricevibilità /esclusione dal procedimento

- nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà **non redatta secondo lo schema** di cui all'allegato A (DM 156/2011 art. 2, c. 2 e art. 3, c.1)
- nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere in apparenamento **non presentino i dati disgiuntamente** come previsto dall'art. 12, comma 2, della Legge 580/1993 (DM 156/2011 art. 4 c. 3)
- nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del DM 156/2011 siano affetti da **irregolarità non sanabili** (DM 156/2011 art. 5 c. 2).
- **mancato rispetto del termine** (40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso e cioè **giovedì 21 maggio 2024 - ore 12,00**) per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli allegati A e C) sottoscritta dal legale rappresentante (DM 156/ 2011 art. 2, c. 2 e art. 3, c.1)
- **mancata presentazione**, unitamente alla dichiarazione precedente, dell'**elenco delle imprese associate / degli associati alle organizzazioni sindacali e dei consumatori**, redatto secondo lo schema di cui agli allegati B o D (DM 156/ 2011 art. 2, c. 3 e art. 3, c.2).
- nel caso di apparenamento, mancata presentazione nei termini della dichiarazione **redatta secondo lo schema di cui all'Allegato E** (DM 156/ 2011 art. 4, c. 1)



- nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 156/2011 siano affetti da irregolarità sanabili, ma l'organizzazione o associazione non provveda alla regolarizzazione **entro il termine di 10 gg dalla richiesta** (DM 156/ 2011 art. 5, c. 1 e 2 - Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

Provvedimenti di irricevibilità o esclusione

Il Segretario Generale, responsabile del procedimento, dichiara l'irricevibilità della dichiarazione o l'esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione.

Avverso è possibile esperire **esclusivamente ricorso al TAR** o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. (DM 156/2011 art. 5 c. 2 – Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

N.B.: Rimane ferma la competenza del Presidente della Giunta Regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi sopra elencati (DM 156/ 2011 art. 5, c. 4).